



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE SICILIA



Viale Ugo La Malfa, 122 90147 PALERMO
CENTRALINO: 091.680.84.02 Telefono diretto 0916806462
Fax 0916808462

Indirizzo Internet: www.lnd.it

e-mail: disciplinare.sicilia@lnd.it

pec disciplinare@lndsicilia.legalmail.it



STAGIONE SPORTIVA 2013/2014
COMUNICATO UFFICIALE N° 487 C.D.T. 41
DEL 22 APRILE 2014

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

1.1. UFFICI DEL COMITATO REGIONALE

Di seguito si riportano i numeri telefonici, il numero di fax, gli indirizzi di posta elettronica e gli indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) dei singoli Uffici di questo C. R. Sicilia

AFFARI GENERALI

Fax 091-6808498

Giattino Fabio
Lo Nigro Aldo
Porzio Franco

091 6808 422
091 6808 421
091 6808 438

sicilia.affarigenerali@lnd.it

sicilia.affarigenerali@lndsicilia.legalmail.it (PEC)

ATTIVITA' AGONISTICA L.N.D. Fax 091-6808497

Costantino Wanda

091 6808 405

attivitaagonistica@lndsicilia.legalmail.it (PEC)

ATTIVITA' AGONISTICA S.G.S. Fax 091-6808498

Cusimano Giusy

091 6808 419

sicilia.sgs@figc.it

sicilia.sgs@lndsicilia.legalmail.it (PEC)

CAMPI SPORTIVI Fax 091 6808498

Bonsangue Giuseppe

091 6808 424

settoreimpiantisicilia@lnd.it

settoreimpianti@lndsicilia.legalmail.it (PEC)

COMMISSIONE DISCIPLINARE Fax 091 6808462

disciplinare.sicilia@lnd.it

disciplinare@lndsicilia.legalmail.it (PEC)

CONTABILITA' Fax 091 6808494 - 498

Giannopolo Calogero
Lo Iacono Lia

091 6808 408
091 6808 428

sicilia.amministrazione@Ind.it
sicilia.amministrazione@Indsicilia.legalmail.it (PEC)

GIUDICE SPORTIVO Fax 091 6808496

Boatta Simona

091 6808 463

sicilia.giudicesportivo@Ind.it
giudicesportivo@Indsicilia.legalmail.it (PEC)

SEGRETERIA Fax 091 6808497

Gatto Maria

091 6808 409

gatto@Ind.it
gatto@Indsicilia.legalmail.it (PEC)

Cinquemani Francesco

091 6808 425

sicilia.segreteria@Ind.it
sicilia.segreteria@Indsicilia.legalmail.it (PEC)

Lo Sicco Laura

091 6808 440

crlnd.sicilia01@figc.it
sicilia.segreteria@Ind.it

COMMISSARI DI CAMPO

Lo Sicco Laura

091 6808 440

laura.losicco@Indsicilia.legalmail.it (PEC)

SETTORE TECNICO Fax 091 6808498
--

Saccà Giovanni

091 6808 433

sicilia.settoretecnico@Ind.it

TESSERAMENTO LND fax 091 6808498

Cutrera Giovanni
Sconzo Giulio

091 6808 410

091 6808 423

sicilia.tesseramento@Ind.it
sicilia.tesseramento@Indsicilia.legalmail.it (PEC)

UFFICIO REGIONALE CALCIO A CINQUE Fax 091 6808495
--

Bevilacqua Silvio
Mendola Paolo

091 6808 406

091-6808 475

sicilia.dr5@Ind.it
sicilia.dr5@Indsicilia.legalmail.it (PEC)

UFFICIO REGIONALE CALCIO FEMMINILE Fax 091 6808498

Mistretta Giuseppe
Cutrera Giovanni

091 6808 473

091 6808 410

sicilia.femminile@Ind.it
femminile@Indsicilia.legalmail.it (PEC)

Si ribadisce inoltre che **il nuovo indirizzo di posta elettronica** della Commissione Disciplinare Territoriale è il seguente:

disciplinare.sicilia@Ind.it

Si comunica altresì che la commissione disciplinare territoriale è fornita di posta elettronica certificata PEC il cui indirizzo è:

disciplinare@Indsicilia.legalmail.it

1. GIUSTIZIA SPORTIVA

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

APPELLI

La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall'Avv.to Roberto Vilardo e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti, assistiti dal Dott. Pietrantonio Bevilacqua, componente con funzioni di Segretario, e con la presenza del rappresentante A.I.A., A.B. Consagra Pietro, si è riunita il giorno 22 aprile 2014 ed ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento n°195/A

POL. LIBERTAS MARSALA (TP) avverso ammenda di € 200,00 e squalifica per sette gare dei calciatori Cristian Culicchia, Ferdinando Azzaro, Casano Giacomo, Casano Vito, Pipitone Salvatore Paolo - gara Campionato 2° Categoria gir. "A" Gibellina/Libertas Marsala del 06/04/2014 – C.U. N° 468 del 09/04/2014

Con appello ritualmente proposto la Pol. Libertas Marsala impugna le decisioni in epigrafe ritenendole, in buona sintesi, sproporzionate al reale accadimento dei fatti e ne chiede, conseguentemente, la revoca o quanto meno una loro riduzione in termini più equi.

Alla odierna udienza dibattimentale, nessuno è comparso per la appellante, seppure ritualmente convocata su espressa richiesta formulata in ricorso.

La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente rileva che, ai sensi dell'art. 35 numero 1 comma 1.1 C.G.S., il referto di gara fa piena prova in ordine ai fatti posti in essere dai tesserati nel corso di una gara, così come fa piena prova il rapporto del commissario di campo, se designato, in ordine ai comportamenti dei tesserati che non siano stati rilevati dal direttore di gara.

Dalla lettura dei predetti atti ufficiali si rileva che il calciatore Cristian Culicchia é stato espulso subito dopo essere stato ammonito per proteste, per avere commesso un fallo in danno di un avversario. Dopo la notifica dell'espulsione il predetto calciatore assumeva un comportamento irrispettoso non solo nei confronti del direttore di gara ma anche nei confronti del commissario di campo. Una volta terminata la gara il Culicchia reiterava il comportamento irrispettoso nei confronti del direttore di gara.

Sempre al termine della gara, il commissario di campo riferisce che i calciatori Ferdinando Azzaro, Casano Giacomo (69), Casano Vito, Pipitone Salvatore Paolo circondavano il direttore di gara assumendo un comportamento aggressivo ed ingiurioso accusandolo di essere stato la causa della mancata promozione della loro squadra in 1° Categoria.

Per ciò che attiene il pubblico, sia l'arbitro che il commissario di campo riferiscono che alcuni sostenitori della Pol. Libertas Marsala si introducevano nello spiazzo antistante lo

spogliatoio ed uno di detti sostenitori colpiva l'arbitro con uno leggero schiaffo che comunque non provocava alcun danno fisico.

Per quanto sopra va innanzitutto confermata la sanzione di € 200,00 comminata dal Giudice Sportivo a titolo oggettivo alla Pol. Libertas Marsala, apparendo la stessa congrua in relazione ai comportamenti posti in essere dai propri sostenitori, a nulla rilevando che si trattasse di gara in campo avverso.

Di contro, per ciò che attiene alle sanzioni a carico dei calciatori, le stesse devono essere rideterminate in termini più equi in relazione a quanto da loro effettivamente posto in essere, così come da dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale, in parziale accoglimento del proposto appello, ridetermina in cinque gare la squalifica a carico del calciatore Culicchia Cristian ed in quattro gare le squalifiche a carico dei calciatori Ferdinando Azzaro, Casano Giacomo (69), Casano Vito, Pipitone Salvatore Paolo, rigettando nel resto.

Per l'effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo.

Procedimento 198/A

A.S.D. CANALICCHIO CATANIA (CT) avverso squalifiche calciatori Pandetta Giacomo (sette gare) e Sorgi Luca, Sperlinga Luca, Tranchina Luca (tutti sei gare) - gara 2^a categoria gir. "G" Città di Pedara/Canalicchio Catania del 22/03/2013 - C.U. 441 LND del 26/03/2014

Avverso i provvedimenti a margine riportati, ha presentato appello la società A.S.D. Canalicchio Catania che, tuttavia non si è presentata alla udienza dibattimentale del 22/04/2014, seppure ritualmente convocata su richiesta esplicitata in ricorso, adducendo impossibilità ad intervenire per motivi di salute del presidente della società.

La Commissione Disciplinare Territoriale tuttavia rileva che l'appello di che trattasi è stato proposto fuori dai termini procedurali abbreviati stabiliti con C.U. 250 L.N.D. del 17/12/2013, successivamente riportato in tutti i comunicati ufficiali regionali.

In ragione di quanto sopra il gravame in questione sarebbe dovuto pervenire via telefax o altro mezzo idoneo o essere depositato presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 12,00 del secondo giorno successivo alla pubblicazione del C.U. recante i provvedimenti del Giudice Sportivo che si intendono impugnare.

Ciò posto, rilevato che i provvedimenti in questione sono stati pubblicati sul C.U. 441 LND del 26/03/2014, ne consegue che l'appello doveva pervenire improrogabilmente entro le ore 12,00 del giorno 28/03/2014.

In realtà, come da documento in atti, esso è stato inoltrato solo in data 14/04/2014 mediante invio a mezzo raccomandata.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto e dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata (€ 130,00).

Procedimento n°199/A

A.S.D. VALLE DEL MELA (ME) avverso squalifica per cinque gare del calciatore Amalfa Pietro - gara Campionato Serie D Calcio a 5 Delegazione Provinciale Messina del 13/04/2014 – C.U. N° 59 del 16/04/2014 Del. Prov. Messina.

Con appello ritualmente proposto la A.S.D. Valle del Mela impugna la decisione in epigrafe ritenendola, in buona sintesi, sproporzionata al reale accadimento dei fatti e ne chiede, conseguentemente, la revoca o quanto meno una riduzione in termini più equi, stante l'aggressione subita dal proprio tesserato.

La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente rileva che, ai sensi dell'art. 35 numero 1 comma 1.1 C.G.S., il referto di gara fa piena prova in ordine ai fatti posti in essere dai tesserati nel corso di una gara.

Dalla lettura del predetto atto ufficiale si rileva che al 29° del 2 ° tempo il calciatore Cambria Antonio della società Pro Mende Calcio veniva espulso perché dopo avere subito da parte del calciatore avversario Amalfa Pietro, un normale fallo di gioco *“si avventava su quest'ultimo colpendolo con numerosi pugni sul volto e con calci sulle gambe e sull'addome”*.

Il sig. Amalfa Pietro, a sua volta, è stato espulso perché reagiva alla suddetta aggressione spintonando il calciatore Cambria Antonio e nel contempo perché lo colpiva con un pugno all'addome.

In ragione di quanto sopra lamentato, le motivazioni espresse dalla reclamante trovano pieno riscontro negli atti ufficiali di gara, per cui il reclamo proposto deve trovare accoglimento con rideterminazione della sanzione inflitta al calciatore Amalfa Pietro nel minimo edittale di cui all'articolo 19 comma 4 lettera b) C.G.S.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale, in accoglimento del proposto appello, ridetermina in tre gare la squalifica a carico del calciatore Amalfa Pietro.

Per l'effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo.

Il Presidente della Commissione
Disciplinare Territoriale
Avv. Ludovico La Grutta

Publicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 22/04/2014

**Il Segretario
Maria Gatto**

**Il Presidente
Sandro Morgana**